



REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI SCIENZE
DELLA COMUNICAZIONE
DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE, STUDI UMANISTICI E
INTERNAZIONALI (DISCUI)

(Emanato con D.R. n. 104 del 21 marzo 2016, da ultimo modificato con D.R. n. 483 del 22 luglio
2024 – In vigore dal 23 luglio 2024)

INDICE

- Articolo 1 – Disposizioni preliminari
- Articolo 2 – Competenze
- Articolo 3 – Coordinamento tra la struttura didattica e il Dipartimento
- Articolo 4 – La/Il Presidente
- Articolo 5 – Il Consiglio
- Articolo 6 – Convocazione e funzionamento del Consiglio
- Articolo 7 – Disposizioni finali e entrata in vigore

ART. 1

Disposizioni preliminari

1. Il Regolamento della Scuola di Scienze della Comunicazione, in conformità alle vigenti normative di legge e dei regolamenti, disciplina l'organizzazione dei Corsi di Studio della suddetta Scuola, afferente al Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali (DISCUI).
2. Per quanto non espressamente disposto dal presente Regolamento, si applicano le norme generali dello Statuto, dei Regolamenti di Ateneo e delle deliberazioni degli organi di governo dell'Ateneo.

ART. 2

Competenze

1. La Scuola di Scienze della Comunicazione si occupa dell'attività didattica dei corsi di studio ad essa afferenti.
2. Alla struttura didattica di cui al precedente articolo 1, sono attribuite le seguenti competenze:
 - a) proporre al Consiglio di Dipartimento l'offerta formativa dei corsi di studio ad essa relativi;
 - b) esercitare le attività di programmazione e di coordinamento delle attività didattiche per il conseguimento dei titoli di studio e delle altre attività di pertinenza secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo, dal Regolamento del Dipartimento e dal Regolamento del Corso di Studio a essa relativi;
 - c) proporre al Consiglio di Dipartimento l'attivazione e la disattivazione di insegnamenti;
 - d) formulare al Consiglio di Dipartimento proposte e pareri in ordine al Regolamento Didattico di Ateneo riguardo ai Corsi di studio di propria competenza;
 - e) proporre gli incarichi di insegnamento che saranno poi deliberati dal Consiglio di Dipartimento;
 - f) esaminare e approvare i piani di studio delle studentesse e degli studenti;
 - g) deliberare sulle carriere delle studentesse e degli studenti;
 - h) esprimere pareri e proposte al Consiglio di Dipartimento in ordine alla istituzione di posti di ruolo di professoressa/professori di prima e seconda fascia e per l'attivazione di procedure selettive per l'assunzione di ricercatrici e ricercatori a tempo determinato; le proposte di



chiamata delle/dei professoresse/professori di prima e seconda fascia e delle ricercatrici e dei ricercatori a tempo determinato saranno poi deliberate dal Consiglio di Dipartimento, ai sensi dei vigenti Regolamenti di Ateneo;

- i) organizzare, su indicazione del Consiglio di Dipartimento, le procedure di verifica periodica della funzionalità, efficienza e corrispondenza degli obiettivi formativi e dell'attività didattica svolta;
- j) proporre al Consiglio di Dipartimento un eventuale piano di spesa annuale, dettagliato e complessivo;
- k) proporre al Dipartimento l'attivazione di collaborazioni (occasionalità o di natura autonoma) per il supporto alla gestione delle attività didattiche e del servizio stage.
- l) esercitare ogni altro compito delegato dal Dipartimento di riferimento, o comunque ad esso attribuito dallo Statuto o dai Regolamenti d'Ateneo.

ART. 3

Coordinamento tra le Strutture Didattiche e il Dipartimento

1. Le decisioni della struttura didattica devono conformarsi ai criteri generali stabiliti dal Dipartimento e non possono essere in contrasto, pena la nullità, con le delibere adottate dal Consiglio del Dipartimento stesso;
2. Disposizioni particolari per il coordinamento dei Corsi di Laurea e di Laurea magistrale promossi da più Dipartimenti sono stabilite nei rispettivi Regolamenti o deliberate dai Consigli dei Dipartimenti interessati e approvate dal Senato Accademico previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

ART. 4

La/Il Presidente

1. La/Il Presidente della Scuola è una professoressa o un professore ordinario o associato con regime di impegno a tempo pieno, eletto dal Consiglio.
2. È eletta/o a maggioranza assoluta delle/dei votanti, nella prima votazione; qualora questa maggioranza non sia raggiunta, si procede al ballottaggio fra le/i due candidate/i che, nella prima votazione, hanno ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità è eletto la/il più anziana/o in ruolo ovvero, in subordine, la/il più anziana/o di età. Le sedute per l'elezione della/del Presidente sono convocate e presiedute dalla Decana o dal Decano della Scuola, che le convoca con un preavviso di almeno 15 giorni; le candidature dovranno pervenire alla Decana o al Decano entro una settimana prima delle elezioni.
3. Dura in carica tre anni dal momento della nomina ed è rinnovabile una sola volta consecutivamente.
4. Può designare, tra le/i docenti del Consiglio, una Vice-presidente o un Vice-presidente che ne fa le veci in caso di impedimento o di assenza, dandone preventiva comunicazione alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento.
5. È membro di diritto della Giunta di Dipartimento. Qualora la/il Presidente non sia un membro del Dipartimento, nelle votazioni della giunta avrà solo diritto di voto per le questioni relative alla Scuola di Scienze della comunicazione e all'attività didattica ad essa correlata.
6. La/Il Presidente convoca e presiede il Consiglio della Scuola di Scienze della comunicazione e sovrintende alle attività dei Corsi di Studio ad essa afferenti.

ART. 5

Il Consiglio

1. Il funzionamento della struttura didattica è assicurato da un Consiglio composto da tutte/i le/i docenti, compresi quelle/i a contratto, titolari di un insegnamento ufficiale nei corsi di studio ad essa afferenti, dalla/dal Responsabile Didattico del Plesso giuridico-umanistico o sua/o



- delegata/o e da una/un rappresentante delle studentesse e degli studenti per ogni corso di laurea.
2. Le/I docenti a contratto partecipano alle sedute del consiglio senza diritto di voto.
 3. Ogni docente può essere titolare di attività formative in diversi corsi di studio e può partecipare, quindi, a più di una struttura didattica.
 4. Fa inoltre parte del Consiglio della Scuola una rappresentanza di studentesse e studenti iscritti ai relativi corsi di studio nella misura di almeno una/un rappresentante per ogni Corso di Studio eletto dalle studentesse e dagli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso a uno dei corsi di studio della Scuola ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera h), della Legge n. 240/2010. In caso di impossibilità di eleggere una/un rappresentante per ogni corso di studio, il numero delle/dei rappresentanti non può essere comunque inferiore a due. Le modalità di elezione sono quelle di cui all'articolo 71 del Regolamento Generale. In deroga all'articolo 49, comma 1 2, del predetto Regolamento il numero di sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste elettorali risulta essere pari ad almeno dieci. Durano in carica due anni dal momento della nomina e sono rieleggibili una sola volta. In caso di rinuncia o di dimissioni di una o uno delle/dei candidate/i proclamate/i elette/i o di sua decadenza dalla carica per la perdita della qualità di studentessa/studente o per qualsiasi altra causa, subentra automaticamente la/il prima/o delle/dei non elette/i della sua stessa lista. Se la lista è esaurita, il seggio resta vacante fino alle successive elezioni. Il Consiglio è validamente costituito anche in difetto della rappresentanza.
 5. Il Consiglio nomina una/un docente ordinaria/o o associata/o referente per ogni Corso di studio afferente alla Scuola, la cui carica ha durata coincidente con quella della/del Presidente della struttura didattica.
 6. La/Il Presidente può invitare alle sedute del Consiglio il personale tecnico-amministrativo che collabora alle attività della struttura didattica.

ART. 6

Convocazione e funzionamento del Consiglio

1. La/Il Presidente convoca e presiede il Consiglio; sovrintende alle attività dei Corsi di Studio a essa afferenti.
2. Alle procedure di convocazione e di verbalizzazione delle sedute delle Strutture didattiche si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le sedute dei Consigli di Dipartimento.

ART. 7

Disposizioni finali e entrata in vigore

1. Eventuali modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Consiglio del Dipartimento; la proposta di modifica sarà poi sottoposta al Senato Accademico per l'approvazione, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
2. Le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti d'Ateneo riguardanti disposizioni del presente Regolamento sono automaticamente recepite ed efficaci.
3. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le norme del Regolamento di funzionamento del Dipartimento, le norme di legge, dello Statuto e dei Regolamenti d'Ateneo.
4. Le modifiche al vigente Regolamento della Scuola di Scienze della Comunicazione del Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali (DISCU), emanato con Decreto Rettorale n. 104/2016 del 21 marzo 2016 e da ultimo modificato con D.R. n. 60/2020 del 31 gennaio 2020, sono disposte con Decreto Rettorale ed entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo del Decreto Rettorale di modifica.



1506
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO